







Statuto

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1

E' costituita l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE FABIO SASSI ODV".

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 4 e seguenti del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 l'Associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione Di Volontariato che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Merate, Largo Mandic n. 1, in Provincia di Lecco.

Art. 3

Scopo dell'Associazione è quello di favorire, sostenere e promuovere direttamente o indirettamente, anche attraverso forme di collaborazione con altri Enti o Istituti, pubblici o privati, iniziative ed attività che abbiano per oggetto l'assistenza continuativa a favore di persone con malattie croniche ad evoluzione sfavorevole che hanno necessità di cure volte al controllo dei sintomi e al miglioramento della qualità della vita.

Obiettivi precipui dell'Associazione sono:

- . contribuire a lenire le sofferenze fisiche, psichiche e spirituali degli ammalati;
- . permettere loro di vivere una vita dignitosa e senza sofferenze fino all'ultimo istante, possibilmente nel loro ambiente e nella propria famiglia o presso strutture appositamente create e predisposte per tale finalità (Hospice):
- . aiutare le famiglie ad assistere fino all'ultimo i propri cari;
- . propagandare e sviluppare la cultura delle cure palliative con ogni mezzo idoneo.
- L'Associazione esercita, quindi, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 3.7.2017 n. 117 e ss.mm.ii., senza scopo di lucro, con ricorso prevalente all'attività volontaria degli associati ed a favore delle persone sopra indicate, siano esse terzi estranei alla compagine sociale oppure associati o loro familiari:
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui sopra.

L'Associazione, non avendo fini di lucro, non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette ad eccezione delle attività secondarie e strumentali alle precedenti comunque in conformità all'art. 6 del D. Lgs. n. 117/17; l'individuazione esatta di dette attività secondarie e strumentali forma oggetto di deliberazione ovvero di Regolamento *ad hoc* di competenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione attua le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Patrimonio

Art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle suindicate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione e successive integrazioni e variazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio,









- lasciti e donazioni con destinazione vincolata,
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali.

E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

Mezzi finanziari:

l'Associazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) quote associative,
- b) rendite patrimoniali,
- c) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
- d) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio,
- e) rette ed entrate derivanti dall'erogazione di servizi e prestazioni.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, come da art. 8 del D. Lgs. n. 117/17.

Soci - Criteri di ammissione e di esclusione

Art. 5

Sono Associati – o Soci – le persone fisiche o Enti del Terzo Settore (ETS) la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro - che non siano ODV e facciano domanda di partecipazione - potranno essere ammessi all'Associazione a condizione che il loro numero complessivo non ecceda il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato già associate.

Tutti gli Associati – o Soci - hanno il dovere di osservare il presente statuto ed i Regolamenti, le deliberazioni assunte dall'Assemblea e le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Gli aderenti all'Associazione che siano persone fisiche dovranno dichiarare la loro disponibilità a prestare opera gratuita di volontariato all'interno dell'Associazione. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di motivare l'eventuale rifiuto della domanda.

La procedura di ammissione degli Associati - o Soci, salvo quanto qui previsto, è regolata dall'art. 23 del D. Lgs. n. 117/17.

Gli Associati - o Soci - hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto. Per poter esercitare questo diritto l'Associato - o Socio - deve presentare espressa domanda al Consiglio di Amministrazione il quale provvede entro il termine dei trenta giorni successivi; la presa di visione ha luogo presso la sede sociale alla presenza di persona indicata dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

La qualità di Associato - o Socio - si perde per decesso, dimissioni o revoca, per morosità, o per assenza prolungata ed ingiustificata nelle attività, o indegnità; l'esclusione dell'Associato per le cause sopra indicate è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con decisione motivata.

Contro la decisione di esclusione l'Associato escluso potrà promuovere il giudizio dell'organismo di mediazione di cui al successivo Art. 22; e, comunque, in caso di fallimento del tentativo di mediazione, l'Associato escluso potrà ricorrere all'autorità giudiziaria, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione di esclusione, così come stabilito dall'art. 24, comma 3, del Codice Civile.

Organi dell'Associazione

Art. 7

Sono organi dell'Associazione:

- . l'Assemblea;
- . il Consiglio di Amministrazione;
- . l'Organo di Controllo.









Assemblea

Art. 8

È composta da tutti gli Associati - o Soci - dell'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa. Gli Associati - o Soci - sono convocati almeno una volta l'anno entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

La convocazione deve essere effettuata almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Associato - o Socio, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione presso la sede sociale dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli Associati - o Soci.

L'Assemblea deve essere convocata nell'ambito della Provincia di Lecco.

Art. 9

L'Assemblea delibera sul bilancio d'esercizio, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, sulla nomina del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, sulle modifiche dello statuto e su tutto quant'altro alla stessa demandato per legge o per statuto.

Art. 10

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati - o Soci - regolarmente iscritti. Gli stessi possono farsi rappresentare da altri Associati - o Soci, anche se membri del Consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

Ogni Associato - o Socio - può essere portatore di non più di tre deleghe.

Ciascun Associato ha diritto ad un voto.

Art. 11

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene del caso, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli Scrutatori.

La presenza all'Assemblea può avvenire (se previsto dalla convocazione) anche a distanza per il tramite di piattaforme di telecomunicazioni purché sia possibile verificare l'identità dell'Associato – o Socio - che partecipa e vota.

<u> Art. 12</u>

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea di cui all'Art. 9 sono prese a maggioranza di voti validi e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli Associati – o Soci.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Fanno eccezione le modifiche statutarie e la vendita di immobili di valore superiore ad 1/3 (un terzo) del patrimonio dell'Associazione risultante dall'ultimo bilancio approvato, che sono invece prese a maggioranza di voti validi e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 2/3 (due terzi) degli Associati – o Soci - sia in prima che in seconda convocazione.

Consiglio di Amministrazione

Art. 13

L'Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere Associati – o Soci.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.











Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre consecutive riunioni del Consiglio di Amministrazione decade dalla carica.

In caso di dimissioni o decesso o decadenza di un consigliere, è facoltà del Consiglio, alla prima riunione, provvedere alla sua sostituzione facendo ricorso ai primi dei non eletti nell'ordine di preferenza, chiedendone la convalida alla successiva Assemblea.

I consiglieri nominati a norma del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora, a causa di dimissioni, decesso o decadenza, il numero di consiglieri si riducesse a meno di cinque, il Presidente dovrà convocare l'Assemblea ordinaria perché provveda alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 14

Il Consiglio nella prima riunione nomina il Presidente, il Vicepresidente ed eventualmente un Segretario e un Tesoriere.

Nessun compenso è dovuto agli Amministratori e, più in generale, alle cariche associative di qualsiasi genere.

Art. 15

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno per deliberare in ordine alla proposta del bilancio d'esercizio, al budget, al bilancio sociale, nonché sull'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presidente; in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi dal consigliere più anziano in età tra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

La presenza alle riunioni può avvenire (se previsto dalla convocazione) anche a distanza per il tramite di piattaforme di telecomunicazioni purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Art. 16

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; tuttavia, per la vendita di immobili di valore superiore ad 1/3 (un terzo) del patrimonio dell'Associazione risultante dall'ultimo bilancio approvato sarà necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

A inizio anno determina la dotazione organica nei limiti indicati dal D. Lgs. n. 117/17; compila ed approva i Regolamenti per il suo funzionamento.

E' sua facoltà nominare il Presidente Onorario dell'Associazione ed istituire il Comitato d'Onore eleggendone i membri.

Il Consiglio delibera, inoltre, come sopra anticipato, sull'esclusione degli Associati.

Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere

Art. 17

Il Presidente - e, in sua assenza, il Vice Presidente - rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente, il Vice Presidente e, se nominati, il Tesoriere ed il Segretario hanno il compito di eseguire, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei mandati ricevuti dal Consiglio, le delibere del Consiglio stesso, di firmare la corrispondenza e gli altri documenti necessari per la gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Presidente può assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Organo di Controllo











Art. 18

L'Organo di Controllo, qualora previsto dalle disposizioni di legge, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esso esercita altresì il controllo contabile nel caso in cui detto controllo contabile sia dovuto per disposizioni di legge e non sia nominato un soggetto *ad hoc* incaricato della revisione legale.

L'Organo di Controllo esercita inoltre - e comunque - compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

L'Organo di Controllo è collegiale ed è composto da tre membri che nominano al loro interno un Presidente. Essi partecipano alle adunanze dell'Assemblea e a quelle del Consiglio di Amministrazione con diritto di parola ma senza il diritto di voto.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. Almeno uno dei componenti dell'Organo di Controllo deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile; peraltro, nelle ipotesi in cui ad esso Organo di Controllo spetti altresì il controllo contabile, i suoi componenti dovranno essere tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I componenti dell'Organo di Controllo sono eletti dall'Assemblea, durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Art. 19

La revisione legale, qualora prevista da disposizioni di legge, potrà essere svolta da un soggetto appositamente incaricato, iscritto nell'apposito registro.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti è eletto dall'Assemblea, rimane in carica due anni ed è rieleggibile.

Esercizi sociali e bilanci

Art. 20

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 3 (tre) mesi dalla chiusura di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio di Amministrazione il bilancio d'esercizio che deve essere approvato dall'Assemblea entro il giorno 30 (trenta) aprile.

A cura del Consiglio di Amministrazione deve essere inoltre redatto, ogni anno ovvero per ogni esercizio, il bilancio sociale, da pubblicare - con attestazione di conformità alle linee guida tempo per tempo vigenti che verrà rilasciata dall'Organo di Controllo - sul sito internet dell'Associazione e da depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

Scioglimento

<u> Art. 21</u>

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati - o Soci.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

I beni residuanti dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti a norma dell'art. 9 del D. Lgs. n. 117/17.

Occorrerà il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli Associati - o Soci - anche per le decisioni di trasformazione, di fusione e di scissione dell'Associazione.

Controversie

Art. 22

Tutte le eventuali controversie sociali, purché compromissibili, tra Associati (o Soci), tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno devolute a un organismo di mediazione con sede nella Provincia in cui ha sede legale l'Associazione.









La scelta dell'organismo di mediazione tra quelli abilitati sarà fatta dal promotore del procedimento di mediazione.

L'organismo di mediazione giudicherà ex bono et aequo, senza formalità di procedura.

Art. 23

Per tutto quanto non espressamente disposto dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto, si richiamano le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti per materia e, in particolare, le norme poste a disciplina degli Enti del Terzo Settore (ETS) e, in subordine, le norme del Codice Civile in tema di associazioni.

Merate, 26 ottobre 2022

F.to Daniele Lorenzet F.to Michele Oggioni Notaio